



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 14 MAGGIO 2014

1. DELIBERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

STRALCIO CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IIIa SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/CGF
(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. A.S.D. GRIMALDI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GRIMALDI/COTRONEI DEL 22.12.2013 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 86 del 9.1.2014).

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.S.D. Grimaldi di Grimaldi (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 12 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.103 A.S.D. PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 del 3.4.2014 (squalifica del calciatore TALARICO Giuseppe fino al 30/6/2015).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;
considerato che il direttore di gara ha escluso che il calciatore Talarico Giuseppe lo abbia volontariamente colpito;
che conseguentemente il Talarico debba essere ritenuto responsabile solo di atto di modesta violenza;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, quindi, eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti allo stesso e deve essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore TALARICO Giuseppe al 15 OTTOBRE 2014 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 14 MAGGIO 2014